



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello, di Catania, Sezione Prima..... penale composta da:

1. Dott. GIOVANNI MIGLIORISI Presidente
 2 » SEBASTIANO CACCIATORE
 3 » NATALE CARUSO } Consiglieri

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa contro nata a
 il , ed ivi res. via n. dom. el.
 LIBERO=CONTUMACE

..... Pretore
 Appellante avverso la sentenza emessa dal Tribunale penale di
 del 16/3/1987 con la quale
 ritenuta la continuazione fra i reati
 e concesse le attenuanti generiche venne condanna-
 ta alla pena di mesi uno di arresto e lire sette
 milioni di ammenda nonchè al pagamento delle spese
 processuali. Pena sospesa e non menzione.
 Venne ordinata la demolizione del fabbricato di pro-
 prietà di Borzì Rosina.

COLPEVOLE

A) del reato di cui all'art.20 lett.B della legge
 n.47/85

B) del reato di cui all'art.221 R.D. n.1265/34

In S.M. di Licodia accertato il 2/4/1985

sentenza n. 179/89

N. 291 Reg. gen. 19 88

UDIENZA del 25/1/1989

Depositata il 31 GEN. 1989

Il Cancelliere

Estratto notific.

7/2/1989

Il Cancelliere

Irrevocabile il

8/2/1989

Il Cancelliere

N..... Reg. Esec. Pen.

Estratti alla Proc. Gen. ed al

Trib. di

e P. S.

addì

Il Cancelliere

Redatta scheda il

e fatta comunicazione elettorale

al Comune di

Il Cancelliere

Art. Camp. pen.

Il Cancelliere

In fatto e in diritto.

Denunciata per i reati di cui in epigrafe, ***** venne

rinviiata al giudizio del Pretore di *****.

Con sentenza del 16.3.1987 venne dichiarata colpevole dei reati di cui alle lett. A) e D) della rubrica e condannata, con le attenuanti generiche e con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 C.P.) alla pena di mese uno di arresto e L. 7.000.000 ai ammenda. Gli altri reati vennero dichiarati estinti per effetto di amnistia.

Avverso tale decisione l'imputata ha proposto appello, chiedendo di essere assolta con ampia formula liberatoria per avere edificato in possesso di licenza edilizia rilasciatagli nel 1975 ma ancora valida nel 1985 per effetto di diverse proroghe legislative. La censura è fondata.

La Borzi ha ottenuto il rilascio del "Nulla Osta" per la esecuzione dei lavori in questione in data 4.6.1975. Or tale nulla osta è stato prorogato fino al 31.12.1985 per il combinato disposto degli artt. 18 Legge n. 10/1977, I D.L. n. 4/1981 (convertito nella legge n. 58/81), 6 legge n. 18/1984 e 5-quater legge n. 42/1985. Pertanto, i lavori in questione sono stati edificati con la licenza edilizia del 1975 fatta salva dalle predette disposizioni legislative.

P.Q.M.

visto l'art. 523 C.P.P.

In riforma della sentenza del Pretore di ***** del 16.3.1987, appellata da ***** , assolve la stessa dai reati ascrittile perchè i fatti non sussistono.

Catania, 25.I.1989

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Dott. GIUSEPPE CICERO
Procuratore Legale
Via G. B. Nicolosi, 10/M - 95047 Paternò
Tel. (095) 853044
Via V. E. Orlando, 40 - 95128 Catania

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

MOTIVI D'APPELLO

a sostegno dell'appello interposto da:

***** ; nata a ***** il *****

ivi res. in via ***** , **/** ; dif; dal

Dott.Proc. Giuseppe Cicero con studio

in Catania via V.E.Orlando, 40;

A V V E R S O

la sentenza del Pretore di ***** n. 310/87 pronuncia-

ta in data 16.3.1987, depositata come da avviso noti-

ficato il 14.7.1987, limitatamente ai capi in cui la

odierna appellante veniva condannata per i reati di

cui ai capi "A" e "D" della rubrica (artt. 20 lett.B

L.47/85 e 221 R.D. 1265/34) alla pena di mesi uno di

arresto e lire settemilioni di ammenda nonché al pa-

gamento delle spese processuali con i benefici di cui

agli artt.163 e 175 C.P. oltre l'ordine di demolizio-

ne del fabbricato in ***** via ***** **

L'appello si propone per i seguenti motivi:

I

L'imputata ha proceduto all'esecuzione di lavori edili

consistenti in "variazioni essenziali" rispetto al pro-

getto approvato e di cui al nulla osta n.77 del 4.6.

1975 in copia prodotto nel corso del giudizio di pri-

Dott. GIUSEPPE CICERO
P.le G. D'Adda, 11 - 95127 Catania
Tel. 095/233044
Via V. E. Orlando, 40 - 95128 Catania

no grado.

Tale nulla osta (rectius licenza) in quanto rilasciata -
- anteriormente l'entrata in vigore della L. 28.1.
1977 n.10, non era soggetto a nessun termine finale
entro il quale le opere avrebbero dovuto essere com-
pletate; ed anche a seguito dell'introduzione di un
termine finale ad opera dell'art.18 c.1 della L.10/
77 ha spiegato la sua efficacia - almeno fino all'epo-
- ca in cui si pose inizio alle varianti abusive de quo -
in virtù delle proroghe legislative del predetto ter-
mine intervenute man mano nel tempo e di cui all'art.
1 c.2 D.L. 8.1.1981 n.4 convertito in legge 12. marzo
1981 n.58 e art.6 c.8 del D.L. 29.12.1983 n.747 con-
vertito con modificazioni nella legge 25 febbraio
1984 n.18.

Il Giudice di primo grado non ha invece accordato ri-
levanza alcuna al predetto documento in considerazio-
ne dell'epoca remota del rilascio.

Il fatto che l'infrazione sia stata contestata al ge-
nere della proprietaria (vedasi rapporto ddi VV.UU.
del 3.4.1985) evidentemente all'oscuro delle vicende
giuridiche dell'immobile, ha provocato l'errata quali-
ficazione giuridica dei lavori nel corpo dei verbali
come se eseguiti in totale assenza di concessione;
errore via via protrattosi fino al dibattimento ed

alla sentenza.

Le opere censurate invero rappresentano una variazione, anche se essenziale, all'autorizzata sopraelevazione di primo piano rispetto al rialzato già preesistente e combacianti per effetto del terreno in dislivello verso via *****

Nè, d'altra parte, le stesse si sostanziano in un organismo edilizio "integralmente diverso" dal primo autorizzato, "per caratteristiche tipologiche, planometriche e di utilizzazione la qual cosa facendole rientrare nel concetto di totale difformità avrebbe pur sempre giustificato l'applicazione dell'art. 20 lett. B L.47/85.

Ad esse opere invece perfettamente si attecchiano i parametri inerenti al concetto di "variazioni essenziali" al progetto approvato elaborati dalla giurisprudenza e dalla legislazione, in particolare dello art. 4 Legge Regionale Siciliana n.37/85.

Andava pertanto accolta dal giudicante di primo grado la richiesta derubricazione del reato contestato in quello p.ep. dall'art.20 lett. A della medesima legge.

II

Conseguenza del primo errore è il connesso ordine di demolizione delle opere de quo alla cui emanazione

il giudice penale è legittimato, dall'art. 7 c.9 L. 47/85, solo ed esclusivamente in presenza delle fattispecie di cui alla lettera B dell'art 20 (totale difformità, assenza di concessione o prosecuzione nonostante ordine di sospensione dei lavori).

III

Perchè il giudicante di primo grado ha ancora disatteso la richiesta di audizione del tecnico comunale Geom. ***** in qualità di teste per acclarare - ancora in collegamento con la eventuale liceità di irrogare l'ordine di demolizione di cui sopra - la classificazione della zona urbanistica su cui insistono le opere ed il fabbricato in relazione agli strumenti urbanistici della città.

Infatti anche se per assurdo gli illeciti contestati corrispondessero realmente ad una delle tre categorie di cui alla lettera B art.20, l'ordine de quo non avrebbe potuto essere impartito se ci si fosse trovati per esempio in una delle zone vincolate in quanto anche questa fattispecie per essere prevista autonomamente dalla lettera C art.20 è implicitamente - come per la lettera A - esclusa dalle previsioni dell'art. 7 c.9.

La mancata acquisizione di tale elemento al processo costituisce perciò una grave lacuna nel contesto del-

l'iter logico giuridico che ha retto il convincimento del giudicante.

IV

Perchè il mancato accoglimento della richiesta di cui sopra ed il conseguente mancato accertamento della classificazione della zona urbanistica del luogo ha impedito l'opportuna quanto necessaria ulteriore valutazione del grado di difformità delle opere.

E' opinione infatti della S.C. (22.2.1985) che devono essere ritenute totalmente difformi le opere che la P.A. mai avrebbe autorizzato nella realtà. Ora i parametri edificatori connessi alla zona accertata processualmente avrebbero potuto dimostrare che l'intervento in variazione era contenuto nei limiti di previsione degli strumenti urbanistici ed avrebbe così ulteriormente consolidato la classificazione delle opere proposta dalla difesa nel senso di "variazioni essenziali al progetto approvato".

V

Perchè avrebbe, infine, dovuto essere assolta l'imputata dal reato di cui al capo D in quanto l'elemento oggettivo dello stesso che consiste, evidentemente, nel fatto dell'abitare o comunque utilizzare un edificio senza la prescritta autorizzazione sanitaria è escluso dallo stesso stato dei lavori de quo consi-

stente solo in pilastatura e solaio per di più ancora in fase di conformazione.

P. Q. M.

si chiede che l'On.le Corte d'Appello adita previa le incombenze di legge dichiari l'appellante assolta dai reati di cui sopra per non avere commesso i fatti relativi conseguentemente annullando e/o revocando l'ordine di demolizione delle opere de quo.

Paternò/Catania li 17 settembre 1987

H. Ques